



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della
Funzione Pubblica



REGIONE DEL VENETO

PNRR - Investimento 2.2 "Task force digitalizzazione, monitoraggio e performance" della M1C1
Sub-investimento 2.2.1: "Assistenza tecnica a livello centrale e locale del PNRR" – CUP: H11B21007650006
S.01 - Consulenza tecnica e supporto specialistico agli enti locali del territorio interessati nell'elaborazione di pareri e altra documentazione utile a fini istruttori

SENTENZE

Regione del Veneto

Direzione Semplificazione Normativa e Procedimentale per l'Attuazione del PNRR

AMBITO: VIA-AIA-VINCA

Consiglio di Stato, sez. IV, 21 novembre 2025, n. 9110: autorizzazioni ambientali – la sospensione del procedimento non può essere ammessa al di fuori dei rigidi presupposti di legge

In una vicenda che coinvolge sia la Regione che la ZES (Zona Economica Speciale), il Consiglio di Stato sottolinea che, nel caso in cui non pervenga la VIA e si crei una situazione di stallo ai fini del rilascio dell'autorizzazione unica in cui la VIA deve confluire, l'autorità competente (Commissario straordinario ZES) non può disporre una "*singolare sospensione provvisoria*" per superare lo stallo, bensì deve concludere il procedimento. Spiega il Consiglio di Stato che questo non vuol dire che il Commissario possa prescindere dalla VIA, bensì che, in assenza della VIA, possa/debba rigettare l'istanza senza ricorrere a sospensioni estemporanee.

La sospensione del procedimento in attesa del superamento della situazione di stallo, invece, "*configura palese e illegittima deviazione dalle tempistiche stabilite nel modello procedimentale delineato dal Legislatore all'art. 14-ter, comma 2, della legge 241/1990*". L'art. 2 della legge 241/1990, infatti, obbliga l'amministrazione a concludere i procedimenti con l'adozione di un provvedimento espresso, senza ammettere deroghe "*nemmeno quanto l'istanza sia manifestamente irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, perché in tali ipotesi le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in*



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri
**Dipartimento della
Funzione Pubblica**



REGIONE DEL VENETO

un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo”, mentre il comma 7 consente la sospensione una sola volta e per un periodo massimo di 30 giorni.

In conclusione, “non può essere ammessa una sospensione del procedimento al di fuori dei rigidi presupposti previsti dalla legge che impone la conclusione del procedimento con un provvedimento espresso entro termini prestabiliti e non consente la sospensione del procedimento se non in ipotesi limitate e per un tempo prestabilito”.

[Consulta la sentenza](#)